

DISCIPLINARE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MANIFESTAZIONI
TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Comune di Eraclea - Servizio SUAP

Indice generale

1. PUBBLICO SPETTACOLO E LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	1
2. COME PRESENTARE L'ISTANZA.....	2
3. TIPO DI MANIFESTAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	4
4. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I TIPI DI EVENTO.....	10
5. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	11
6. ATTIVITÀ COMMERCIALI NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI.....	12
7. MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI.....	13
8. MOSTRE ESPOSITIVE.....	13
9. SAGRE E FESTE PATRONALI.....	14
11. ACCENSIONE DI FALÒ TRADIZIONALI SECONDO GLI USI LOCALI (EPIFANIA, PAN E VIN, ECC.).....	15
12. LICENZA PER SPETTACOLO PIROTECNICO (ART. 57 DEL T.U.L.P.S.).....	15
13. SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DIVERTIMENTO.....	16
14. COMMISSIONE PROVINCIALE (C.P.V.L.P.S.) E COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.).....	18
15. MERCATINI E OPERE DI INGEGNO:.....	21
16. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	21

1. PUBBLICO SPETTACOLO E LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Sono considerate **manifestazioni di pubblico spettacolo** tutte le rappresentazioni organizzate in spazi aperti al pubblico, spazi pubblici o luoghi privati aperti al pubblico, anche temporanei, con presenza di spettatori e che prevedano forme di spettacolo o intrattenimento (musica, teatro, danza, sport, esibizioni ecc.). Tali rappresentazioni sono oggetto di autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

Possono essere previste le seguenti attività complementari/collaterali rispetto a quelle di cui al punto che precede, purché siano secondarie rispetto alle attività di manifestazione di pubblico spettacolo:

- attività di commercio di generi alimentari e non;
- attività di commercio con operatori non commerciali (hobbisti e/o creatori di opere del proprio ingegno);
- attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande;
- attività di Spettacolo viaggiante.

La nozione di **locale di pubblico spettacolo** è riferita alle seguenti situazioni (ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti o musicali aperti al pubblico):

- locale, edificio, una struttura temporanea o area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se priva di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- un'area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie fissate o tribune);
- locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, chiosco, negozio ecc) che viene temporaneamente "modificato" per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande;
- luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto).

Non costituiscono locali di pubblico spettacolo quelli indicati dall'art. 1 comma 2 del D.M. 19.08.1996.

Ai sensi della circolare Comando provinciale VVFF di Venezia n. 2.1/2017 del 16.03.2017 non costituiscono locali di pubblico spettacolo singole attrazioni dello spettacolo viaggiante o piccoli gruppi in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 69 T.U.L.P.S (vedasi paragrafo *SPETTACOLI VIAGGIANTI*).

2. COME PRESENTARE L'ISTANZA

L'istanza per ottenere l'autorizzazione alla manifestazione di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 68 e 69 T.U.L.P.S. e/o ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. va presentata al Servizio **Attività Produttive - SUAP** tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it con **almeno 60 giorni di anticipo** rispetto alla data della manifestazione. L'ufficio non garantisce l'evasione della pratica, se il deposito ha tempi inferiori.

Per gli spettacoli viaggianti vale quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale.

E' irricevibile l'istanza presentata con altri strumenti e/o forme, salvo il caso di comprovato malfunzionamento del portale o di oggettiva impossibilità di accesso o altra documentata circostanza non prevedibile che sarà valutata dall'Ufficio competente

L'esercizio delle attività senza le dovute autorizzazioni ovvero senza la presentazione della SCIA, costituiscono esercizio abusivo perseguibile a norma di legge.

In caso di incompletezza o irregolarità della domanda il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dal ricevimento, ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione precisando che, in caso di mancata integrazione e regolarizzazione entro il termine stabilito, la richiesta verrà archiviata.

Nel caso in cui sia necessario depositare solo una fra le istanze di cui all'elenco che segue, la richiesta dovrà essere presentata, salvo diverso accordo con l'ufficio competente al rilascio del provvedimento, con le seguenti modalità a pena di irricevibilità:

A) Richiesta patrocinio (da indirizzare **al protocollo dell'Ente, anche mezzo PEC**, almeno 30 giorni prima dell'evento all'**Area servizi al Cittadino oppure al Servizio Politiche Ambientali** limitatamente ai patrocini in materia ambientale)

B) Richiesta occupazione per manomissione suolo pubblico (da indirizzare **a mezzo SUAP** almeno 30 giorni prima dell'evento all'**Area Tecnica – Servizio Manutentivo**)

C) Richiesta ordinanza viabilità (da indirizzare **al protocollo dell'Ente, anche mezzo PEC**, almeno 30 giorni prima dell'evento all'**Area Vigilanza**) tramite modulo specifico.

D) Richiesta autorizzazione prevista dall'art 9 del Codice della Strada- in caso di manifestazione sportiva AGONISTICA – (da presentare **al protocollo dell'Ente, anche mezzo PEC**, almeno 30 gg prima, per quelle di competenza comunale, e almeno 60 gg prima, per quelle di competenza provinciale/ regionale all'**Area Vigilanza e per conoscenza al Servizio Manutentivo**)

D1) Richiesta di nulla-osta per competizioni sportive non competitive, fiaccolate, cortei, cerimonie, manifestazioni ludiche, riunioni aperte al pubblico e altro: da presentarsi ai sensi dell'art. 30 del Regolamento TULPS **al protocollo dell'Ente, anche mezzo PEC**, prima tramite modulo specifico all'Area Vigilanza e per conoscenza al Servizio Manutentivo.

E) Richiesta per il rilascio di autorizzazione per l'installazione temporanea di mezzi pubblicitari in occasione di manifestazioni/spettacoli (da indirizzare a mezzo SUAP almeno 30 giorni prima dell'evento al **Servizio Tributi**).

F) Richiesta utilizzo spazi/sale di proprietà comunale (da indirizzare al **protocollo dell'Ente, anche mezzo PEC**, almeno 30 giorni prima dell'evento all'**Area Servizi al Cittadino e per conoscenza ai Servizi Patrimonio e Manutentivo**).

G) Richieste per gestione e smaltimento rifiuti in occasione di eventi (da indirizzare almeno 30 giorni prima dell'evento all'**Ufficio Politiche ambientali ed al gestore del servizio di raccolta**)

In sede di valutazione della domanda gli Uffici competenti potranno essere coinvolti con richiesta di esplicito parere tecnico a discrezione del Responsabile del Servizio Attività Produttive - SUAP, competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio finale, o di un altro degli uffici destinatari dell'istanza, anche in sede di conferenza di servizi interna.

L'istante deve essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del TULPS e dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 nonché di autorizzazione all'esercizio relativamente all'attrazione/spettacolo e non aver violato nell'anno precedente una o più disposizioni del presente documento e/o del Regolamento Spettacoli viaggianti e/o normative in materia.

In caso di pluralità di domande per la stessa area e per le medesime date, saranno seguiti i criteri di priorità di cui al Regolamento Spettacoli Viaggianti del Comune di Eraclea, laddove applicabile.

Negli altri casi sarà considerata la manifestazione più meritevole in termini di novità e spettacolarità e, in subordine, la data di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo SUAP. In ogni caso verrà data priorità alle manifestazioni organizzate dall'Ente o in collaborazione con lo stesso o semplicemente patrocinate.

Nell'istanza di autorizzazione dovrà essere indicata anche l'eventuale necessità di sostare su area pubblica con *roulottes* o *caravans* o altri mezzi, anche se diversa da quella ove si svolge la manifestazione; in tal caso dovranno essere indicati il numero, le misure ed i rispettivi numeri di targa. Sarà l'ufficio patrimonio ad indicare le aree pubbliche di sosta per il posizionamento di detti mezzi.

In caso di transito su area demaniale marittima sarà necessario il rispetto delle norme del Regolamento Uso Demanio e l'autorizzazione al transito da parte del Servizio Demanio.

3. TIPO DI MANIFESTAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

TIPO A – Eventi in luoghi all’aperto (piazze e aree urbane) non delimitati, senza strutture per lo stazionamento del pubblico, dove l’accesso è possibile di diritto e di fatto per chiunque, anche con uso di palchi o pedane per artisti con altezza inferiore a mt 0,80 e di attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico, ≤ 200¹ persone, in unica giornata ENTRO le ore 24:00:

✓ SCIA ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS corredata da:

1. Programma dettagliato contenente:

- Data e orari dell’evento
- Luogo completo (via/piazza, area, civico)
- Orari montaggio/smontaggio strutture
- Descrizione delle attività
- Indicazione presenza palco o impianti
- Stima pubblico presente
- Presenza attività collaterali
- Nominativi e contatti del responsabile organizzazione e sicurezza;

2. Copia di documento di identità in corso di validità dell’istante

3. Planimetria in scala 1:100 dell’area con evidenziate le strutture allestite e le vie di esodo, con l’indicazione del numero e del posizionamento degli estintori nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151 e s.m.i.;

4. Per quanto riguarda le strutture, se presenti:

- a) per le strutture temporanee il collaudo annuale e il certificato di regolare montaggio;
- b) certificazione di resistenza al fuoco dei materiali utilizzati (es: arredi, teli, coperture, pavimentazioni, elementi costruttivi, ecc.);

5. Dichiarazione di conformità e corretta installazione degli impianti elettrici e tecnologici alle direttive CEI di cui al D.M. n. 37/2008 ed alla Legge n. 186/1968 (norme CEI) e D.Lgs. n. 81/08, redatta da un tecnico abilitato o impresa installatrice;

6. Nel caso in cui vengano utilizzati impianti GPL non alimentati da rete di distribuzione, deve essere data prova del rispetto della normativa vigente in materia UNI TR 11426.

¹ Si precisa che il numero massimo di persone che possono essere presenti ad una manifestazione è dichiarabile dal responsabile dell’attività solamente nel caso di locali con soli posti a sedere o dove l’area sia delimitata, l’accesso sia controllato e sia possibile determinare l’affollamento in ogni momento. Negli altri casi, così come chiarito dal Dipartimento di P.S. con nota prot. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013, l’affollamento può essere determinato con la densità di 2 persone/mq.

7. Emissioni sonore (ove previste): Relazione impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica come previsto dall'art. 2 della Legge 447/95, con le stime dei livelli sonori indotti in corrispondenza degli insediamenti vicini durante la manifestazione. Nel caso in cui si dichiara il superamento dei limiti di emissione e/o limiti di orario previsti dalla vigente normativa in acustica occorre presentare richiesta di specifica deroga ai sensi dell'art. 10 e 11 della L.R. 15/2001 che sarà valutata dall'Ufficio competente.

8. PIANO "SAFETY E SECURITY" tenendo altresì conto delle eventuali altre attività che si svolgono congiuntamente a quella di spettacolo (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone), come da Circolari del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, n. 11464 del 19 giugno 2017, n. 11991 del 20 luglio 2017, n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017 e n. 11001/1/110 del 18/07/2018 solamente nel caso in cui sia previsto il posizionamento di strutture fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sedie, tavoli, palchi ecc.) che possano costituire ostacolo alla rapida e sicura evacuazione delle persone presenti;

9. Nel piano di sicurezza dovrà inoltre essere specificato il numero degli operatori di sicurezza che verranno impiegati, i quali dovranno essere destinati distintamente alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo, instradamento e monitoraggio dell'evento;
- lotta all'incendio.

Dovranno essere allegati i relativi attestati di Primo Soccorso e Antincendio almeno con rischio medio.

10. Richiesta di occupazione, a seconda dei casi, di:

- suolo pubblico, con indicazione delle aree d'interesse della manifestazione e dei mq con orari di occupazione e tipologia di attività che verrà esercitata sulle stesse aree (Es.: area totale occupata espressa in mq distinta per categorie: area per la attività di somministrazione - di spettacolo - sportiva - di esposizione);

- area privata: autorizzazione alla manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, previa acquisizione di atto formale di disponibilità dell'area da parte del proprietario (nel caso in cui il proprietario sia diverso dall'organizzatore della manifestazione);

- area demaniale marittima: concessione temporanea di area demaniale ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del Codice della Navigazione e dall'art. 34 vigente Regolamento Comunale dell'Uso del Demanio Marittimo, approvato con D.C.C. 67/2023;

11. Specifica richiesta di modifica della viabilità, ove necessaria;

12. In caso l'attività preveda anche la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata SCIA di somministrazione temporanea (vedi paragrafo dedicato- n. 14).

TIPO B – Eventi in luoghi all'aperto (piazze e aree urbane) non delimitati, senza strutture per lo stazionamento del pubblico, dove l'accesso è possibile di diritto e di fatto per chiunque, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico, ≤ 200 persone (vedi nota 1), in unica giornata, OLTRE le ore 24:00.

✓ Richiesta di AUTORIZZAZIONE temporanea ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS corredata da tutta la documentazione prevista per il TIPO A.

TIPO C – Eventi in area delimitata e/o con strutture per lo stazionamento del pubblico, ≤ 200 persone, in unica giornata ENTRO le ore 24:00 del giorno di inizio.

✓ SCIA ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS;

✓ Richiesta di AUTORIZZAZIONE temporanea ai sensi dell'art. 80 TULPS² corredata dalla seguente documentazione tecnica:

1. Programma dettagliato contenente:

- Data e orari dell'evento
- Luogo completo (via/piazza, area, civico)
- Orari montaggio/smontaggio strutture
- Descrizione delle attività
- Indicazione presenza palco o impianti
- Stima pubblico presente
- Presenza attività collaterali
- Nominativi e contatti del responsabile organizzazione e sicurezza;

2. Copia di documento di identità dell'istante in corso di validità;

3. Planimetria in scala 1:100 dell'area con evidenziate le strutture allestite e le vie di esodo, con l'indicazione del numero e del posizionamento degli estintori nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151 e s.m.i.;

4. Relazione Tecnica - certificazione di conformità e della idoneità statica e collaudo in originale e/o copia conforme di tutte le strutture, impianti e attrezzature alle normative sulla sicurezza e per i locali al chiuso di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali, o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche vigenti, come previsto dal D.M. 19/08/1996 e dal D.M. n. 37/2008 (Es.: Palco-Coperture quali: ombrelloni/gazebo/tendoni/stand-Sedie

² L'autorizzazione di cui all'Art. 80, richiesta per l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo, anche in questo caso non è comunque mai sostituita dalla SCIA sopracitata, pertanto andrà rilasciata sempre in forma espressa a seguito di istanza presentata dall'interessato.

allestite per lo stazionamento del pubblico finalizzato ad assistere a spettacoli-Impianti Tecnologici-Allestimenti Espositori)³;

5. Per quanto riguarda le strutture, se presenti:

- a) per le strutture temporanee il collaudo annuale e il certificato di regolare montaggio;
- b) certificazione di resistenza al fuoco dei materiali utilizzati (es: arredi, teli, coperture, pavimentazioni, elementi costruttivi, ecc.);

6. Dichiarazione di conformità e corretta installazione degli impianti elettrici e tecnologici alle direttive CEI di cui al D.M. n. 37/2008 ed alla Legge n. 186/1968 (norme CEI) e D.Lgs. n. 81/08, redatta da un tecnico abilitato o impresa installatrice;

7. Nel caso in cui vengano utilizzati impianti GPL non alimentati da rete di distribuzione, deve essere data prova del rispetto della normativa vigente in materia UNI TR 11426.

8. Emissioni sonore (ove previste): Relazione impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica come previsto dall'art. 2 della Legge 447/95, con le stime dei livelli sonori indotti in corrispondenza degli insediamenti vicini durante la manifestazione. Nel caso in cui si dichiari il superamento dei limiti di emissione e/o limiti di orario previsti dalla vigente normativa in acustica occorre presentare richiesta di specifica deroga ai sensi dell'art. 10 e 11 della L.R. 15/2001 che sarà valutata dall'Ufficio competente.

9. PIANO "SAFETY E SECURITY" tenendo altresì conto delle eventuali altre attività che si svolgono congiuntamente a quella di spettacolo (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone), come da Circolari del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, n. 11464 del 19 giugno 2017, n. 11991 del 20 luglio 2017, n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017 e n. 11001/1/110 del 18/07/2018;

10. Nel piano di sicurezza dovrà inoltre essere specificato il numero degli operatori di sicurezza che verranno impiegati, i quali dovranno essere destinati distintamente alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo, instradamento e monitoraggio dell'evento;
- lotta all'incendio.

Dovranno essere allegati i relativi attestati di primo soccorso e antincendio con rischio almeno medio.

11. Richiesta di occupazione, a seconda dei casi, di:

- suolo pubblico, con indicazione delle aree d'interesse della manifestazione e dei mq e della tipologia di attività che verrà esercitata sulle stesse aree (Es.: area totale occupata espressa

³ Il parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 80, è sostituito da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno (Art. 141 comma 2 Reg. Esecuzione).

in mq distinta per categorie: area per la attività di somministrazione – di spettacolo – sportiva – di esposizione);

- area privata: autorizzazione alla manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, previa acquisizione di atto formale di disponibilità dell'area da parte del proprietario (nel caso in cui il proprietario sia diverso dall'organizzatore della manifestazione);

- area demaniale marittima: concessione temporanea di area demaniale ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del Codice della Navigazione e dall'art. 34 vigente Regolamento Comunale dell'Uso del Demanio Marittimo, approvato con D.C.C. 67/2023;

12. Specifica richiesta di modifica della viabilità, ove necessaria;

13. In caso l'attività preveda la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata SCIA di somministrazione temporanea (vedi paragrafo dedicato).

Non è necessaria la richiesta di agibilità del luogo di cui all'art. 80 TULPS qualora la manifestazione preveda allestimenti temporanei **che si ripetono periodicamente** con medesime strutture ed impianti, per i quali la commissione comunale di vigilanza abbia già concesso l'agibilità art. 80 TULPS **in data non anteriore a 2 (due) anni**; in tal caso la manifestazione potrà essere autorizzata direttamente dal Comune senza l'intervento della commissione (art. 141 del R.D. n. 635 del 06/05/1940 Regolamento TULPS).

TIPO D – Eventi in area delimitata e/o con strutture per lo stazionamento del pubblico, ≤ 200 persone, su più giorni e/o OLTRE le ore 24:00 del giorno di inizio

- ✓ Richiesta di AUTORIZZAZIONE temporanea ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS;
- ✓ Richiesta di AUTORIZZAZIONE temporanea ai sensi dell'art. 80 TULPS corredata dalla documentazione prevista per gli eventi di Tipo C.

TIPO E – Eventi in luoghi all'aperto (piazze e aree urbane), non delimitati, senza strutture per lo stazionamento del pubblico, dove l'accesso è possibile di diritto e di fatto per chiunque, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico, > 200 persone

- ✓ Richiesta di AUTORIZZAZIONE temporanea artt. 68 e 69 TULPS corredata da documentazione di cui al Tipo C.

TIPO F – Eventi in area delimitata e/o con strutture per lo stazionamento del pubblico, > 200 persone

- ✓ Richiesta di autorizzazione temporanea ex art. 68 e 69 e 80 TULPS corredata da documentazione tecnica necessaria per la verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza – si veda paragrafo n. 12 dedicato alla Commissione Comunale di Vigilanza.

Si specifica che per le rappresentazioni cinematografiche e teatrali non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 68 TULPS.

*Si specifica altresì che per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali **teatro, musica, danza, musical e proiezioni cinematografiche**, che si svolgono in un orario compreso **tra le 8:00 e l'1:00 del giorno seguente**, fino ad un **massimo di 2.000 partecipanti** ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla **segnalazione certificata di inizio attività** di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (SCIA), **ad esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.***

In questo caso dovranno essere seguite le procedure ordinarie di cui al paragrafo n. 3 e ss.

*La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve contenere il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo e deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni contenute nel modello di SCIA, da una **relazione tecnica di un professionista** iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno del 19 agosto 1996, nonché la valutazione dei rischi, compresi quelli relativi agli aspetti di security e le conseguenti misure di sicurezza previste.*

Il Ministero dell'Interno, con circolare del 7 maggio 2024, ha precisato che il regime di semplificazione riguarda solo gli spettacoli con pubblico statico.

4. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I TIPI DI EVENTO

La copertura assicurativa per danni a terzi e beni è a carico del soggetto autorizzato, che comunque dovrà rispondere personalmente di ogni pregiudizio, sinistro o danno che ne derivasse all'Ente proprietario dell'area e a terzi o proprietà di terzi durante il periodo d'uso. Dovrà tenere l'Ente sollevato e indenne in relazione a qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e/o indirettamente connessi all'attività nonché da ogni molestia o pretesa di terzi conseguenti al suo svolgimento, anche nel caso di omessa copertura assicurativa.

Salvo che sia diversamente disposto o concordato con l'Amministrazione, il richiedente dovrà provvedere in autonomia a richiedere la **fornitura temporanea di energia elettrica** al fornitore del servizio di erogazione dell'energia elettrica e darne atto nel programma.

Nel caso l'organizzatore intenda effettuare spettacoli o intrattenimenti con musica è necessario ottenere il **permesso SIAE** e corrispondere in autonomia i diritti.

Il richiedente, salvo diversamente disposto, deve provvedere a far sì che le attività connesse allo svolgimento della manifestazione vengano esercitate nel rispetto della normativa in vigore, compresa quella urbanistica, igienico-sanitaria e dei regolamenti locali di polizia urbana.

A tal fine dovrà:

- formulare richiesta al Gestore del Servizio di **asporto rifiuti per le opere di pulizia**, (richiesta di soli bidoni e pulizia dei luoghi gestita dall'organizzazione, o richiesta di bidoni e spazzatrice meccanica) e trasmetterne copia al Servizio Politiche Ambientali;
- dichiarare in programma dettagliato che il ripristino e la pulizia dei luoghi verrà interamente effettuato dall'organizzazione della manifestazione, unitamente all'approvvigionamento di bidoni, con piena consapevolezza che nel caso di mancato adeguato ripristino e pulizia dei luoghi, verranno addebitate all'organizzazione le spese.
- in caso di manifestazioni in cui sia previsto notevole afflusso di pubblico è necessario **prevedere servizi igienici in numero adeguato** ai visitatori previsti e in particolare in caso di affluenza fino a 500 persone: n. 2 servizi igienici, di cui uno per maschi e uno per femmine, quest'ultimo accessibile anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria e così proporzionati in caso di capienze superiori (Norma UNI EN 16194).
- Provvedere alla **Comunicazione al SUEM** (con calcolo livello di rischio della manifestazione) e, quando necessario, redazione del Piano Sanitario all'AULSS 3.

Nel caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico, il pagamento del CUP (Canone Unico Patrimoniale) è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.

L'esposizione di locandine prima del rilascio dell'autorizzazione alla manifestazione rimane ad esclusiva responsabilità dell'organizzatore e non rappresenta presupposto per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

Prima del rilascio dell'autorizzazione alla manifestazione è consentita solo l'esposizione di locandine temporanee nei pubblici esercizi, previo pagamento del relativo canone CUP.

5. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Qualora nell'ambito di una manifestazione di pubblico spettacolo sia prevista, quale attività collaterale, anche la somministrazione di alimenti e bevande, l'organizzatore deve presentare:

- ✓ SCIA cd. "sanitaria" all'AULSS 4 Veneto Orientale - dipartimento Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, per la "notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del reg. CE n. 852/2004";

✓ SCIA al Comune di Eraclea, ai fini della gestione dell'attività, così come disposto dall'art. 11 della Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";

La SCIA dovrà contenere i dati della persona in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande.

Non è necessario presentare la scia solo se l'attività di somministrazione o vendita di alimenti e bevande è svolta senza richiesta di corrispettivo per la prestazione. Permane comunque l'obbligo di rispettare la normativa igienico sanitaria.

Il responsabile incaricato di gestire l'attività di somministrazione deve possedere i requisiti morali previsti dalla normativa vigente (art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.) e l'assenza di cause ostative ai sensi dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "antimafia" e devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e quelle in materia di sicurezza, inclusi i requisiti igienico-sanitari per la vendita di prodotti alimentari di cui alla nota della Regione del Veneto del 24.08.2022 la Regione Veneto – Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Venerinaria – U. O. Sicurezza Alimentare.

Occorre poi tener presente che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo **non può avere durata superiore a 30 giorni consecutivi**, così come disposto dall'art. 11 della L.R. n. 29 del 21 settembre 2007. L'attività può essere esercitata solo nel periodo in cui si svolge effettivamente l'evento.

Le strutture utilizzate esclusivamente per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (tensostrutture, panche e tavoli) non rientrano nella nozione di "strutture per lo stazionamento del pubblico" se utilizzate in area distinta dall'area della manifestazione.

Quanto al contenuto alcolico delle bevande da somministrare, lo stesso non può superare i 21°, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, co. 4 della citata Legge Regionale n. 29/2007.

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto, le norme sull'inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità, le prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica (con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici).

6. ATTIVITÀ COMMERCIALI NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI

Nell'ambito di una manifestazione è altresì consentita l'attività commerciale, purché rivesta un ruolo secondario e collaterale rispetto alle attività di pubblico spettacolo.

Le attività di commercio devono essere concordate preventivamente con gli organizzatori. In ogni caso il commercio è consentito solo ai soggetti in possesso dei requisiti professionali

di cui all'art. 71, comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 2026 e n. 2029 del 3 agosto 2010.

A tal riguardo occorre distinguere tra:

a) attività commerciale esercitata in area pubblica, per la quale dev'essere presentata la richiesta di autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica, ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 9 10 e s.m.i., del Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che deve indicare:

- la ragione sociale, la sede, la partita IVA, indirizzo PEC e il numero di iscrizione alla camera di commercio dell'attività commerciale;
- la dichiarazione di assolvimento al requisito della regolarità contributiva (DURC).

Nel caso di vendita di beni del settore merceologico alimentare dev'essere presentata anche la SCIA sanitaria all'Azienda ULSS 4.

b) attività commerciale esercitata in area privata, per la quale dev'essere presentata SCIA per l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50. Anche in questo caso, qualora l'attività di commercio al dettaglio su area privata abbia ad oggetto beni del settore merceologico alimentare, dev'essere presentata la SCIA sanitaria.

TIPI PARTICOLARI DI MANIFESTAZIONI:

7. MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Le manifestazioni a premi consentite sono quelle di sorte locali, come previste dal D.P.R. 26/10/2001 n. 430, Titolo II.

Tali manifestazioni possono essere esercitate da enti morali, associazioni o comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Cod.Civ., Onlus di cui all'art. 10 D.L. 04/12/1997, n. 460, al fine di far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente stesso.

Per lo svolgimento di queste attività, l'organizzatore deve presentare comunicazione ai sensi degli artt. 13 e 14, Titolo I, Titolo II, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 a:

➤ il competente ufficio del Comune di Eraclea;

➤ QUESTURA DI VENEZIA - TEL: 041/2715511 - PEC: dipps192.00F0@pecps.poliziadistato.it

➤ l'Agenzia Ufficio dei Monopoli per il Veneto e il Trentino Alto Adige, a mezzo pec all'indirizzo: monopoli.venezia@pec.adm.gov.it.

La comunicazione dev'essere corredata dalla seguente documentazione:

- regolamento della manifestazione;
- la relazione di carattere economico comprovante le esigenze finanziarie dell'ente organizzatore e riportante informazioni ed eventuale documentazione sulla destinazione dei fondi e/o copia del Bilancio dell'anno precedente;
- copia dello statuto dell'ente organizzatore.

8. MOSTRE ESPOSITIVE

Per la realizzazione di una **mostra espositiva con strutture** occorre distinguere a seconda che l'attività di esposizione sia organizzata:

1. in aree e/o locali privati:

in questo caso l'organizzatore deve presentare a mezzo portale SUAP apposita SCIA, in conformità a quanto disposto dall'art. 69 TULPS, allegando relazione asseverata redatta da tecnico abilitato nella quale dev'essere dichiarato:

- il corretto montaggio delle strutture;
- l'ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza, le vie di esodo, gli impianti antincendio, l'affollamento massimo previsto nella struttura/locali, il numero degli addetti in possesso di attestato di idoneità tecnica di cui al D.M. 10/03/1998 ed ogni altra eventuale ulteriore prescrizione prevista ai fini della sicurezza con allegata planimetria dei locali/strutture;
- l'accessibilità alle persone diversamente abili;
- la disponibilità dei servizi igienici suddivisi per sesso riservati al pubblico e agli operatori;

2. in aree pubbliche:

in questo caso l'organizzatore deve inoltre preventivamente acquisire la **concessione di suolo pubblico dell'area** nella quale verrà allestita la mostra, presentando a mezzo portale la relativa richiesta e allegando la relazione descrittiva con l'indicazione della tipologia di strutture e planimetria in scala dell'area con indicati tutti gli ingombri in essere e da posizionare.

9. SAGRE E FESTE PATRONALI

La "Sagra" è un evento a carattere locale, generalmente **temporaneo e periodico**, che può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande, spettacoli, mercatini o esposizioni artigianali, spesso in occasione di una ricorrenza religiosa, folcloristica o stagionale.

L'organizzatore dovrà produrre:

✓ **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** per somministrazione temporanea di alimenti e bevande corredata da:

- planimetria in scala 1:100 dell'area con evidenziate le strutture allestite e le vie di esodo, con l'indicazione del numero e del posizionamento degli estintori a firma di tecnico abilitato;
- copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- richiesta di occupazione suolo pubblico;
- notifica all'autorità sanitaria per attività alimentari temporanee e autorizzazioni sanitarie temporanee (HACCP);
- dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture temporanee, verifica annuale idoneità statica strutture e omologazione del Ministero dell'Interno per l'utilizzo "sospeso suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce" e dichiarazione di conformità al prototipo omologato a firma del produttore per teli di copertura e pareti;
- relazione tecnica sugli impianti elettrici, tecnologici e di diffusione sonora, a cura di tecnico abilitato, che attesti la conformità alle norme CEI e la sicurezza dei collegamenti;
- piano di sicurezza e gestione emergenze con indicazione degli addetti antincendio e primo soccorso;
- polizza assicurativa RCT.

Qualora sussistano le condizioni di manifestazione di pubblico spettacolo dovrà essere prodotta la documentazione di cui al paragrafo 3. TIPO DI MANIFESTAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

10. MANIFESTAZIONI SPORTIVE TEMPORANEE COMPETITIVE e NON COMPETITIVE (es. PODISTICHE, CICLISTICHE O MOTORISTICHE):

La comunicazione per il rilascio dell'autorizzazione (manifestazione competitiva) o del nulla osta (manifestazione non competitiva) che dovrà essere trasmessa telematicamente al SUAP dovrà comprendere:

- **la planimetria del percorso**, che dovrà svolgersi su strade chiuse al traffico e dovrà essere omologato – se previsto – dall'organo sportivo competente; il pubblico dovrà essere posizionato all'esterno dell'area del circuito, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a protezione del pubblico o di altri elementi pericolosi (es. cabine/tubazioni gas realizzate a vista, punti fornitura energia elettrica) in modo da escludere rischi a carico degli spettatori;

- **il regolamento della manifestazione;**

- **i contratti di assicurazione** qualora si tratti di evento ciclistico o motoristico o comunque con uso di veicoli;

11. ACCENSIONE DI FALÒ TRADIZIONALI SECONDO GLI USI LOCALI (EPIFANIA, PAN E VIN, ECC.)

L'accensione di fuochi è disciplinata dall'art. 11 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con DCC n. 72/2021 che ne vieta l'accensione, se non a determinate condizioni.

L'accensione di falò nel rispetto della tradizione popolare dell'Epifania e legati a consolidate tradizioni pluriennali è regolamentata ogni anno con Ordinanza del Sindaco **che ne stabilisce il numero massimo consentito**, in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. 238 del 02 marzo 2021 e ss.mm.ii, considerate le esigenze di tutela ambientale e di presenza di PM 10 nell'aria, salvo diverse disposizioni e limitazioni in materia eventualmente dettate da Autorità sovraordinate.

Fermo quanto sopra, per l'accensione dovrà essere sempre presentata **SCIA tramite portale SUAP** corredata dalla necessaria documentazione e dovranno essere garantite tutte le misure idonee per escludere rischi a carico degli spettatori.

L'autorizzazione all'accensione è in ogni caso subordinata al parere del Servizio Politiche Ambientali del Comune di Eraclea.

In caso di numero di domande in eccesso rispetto al numero massimo consentito, di cui all'Ordinanza Sindacale di cui sopra, sarà data priorità ai falò di maggior interesse pubblico e la cui accensione preveda l'affluenza del maggior numero di persone.

12. LICENZA PER SPETTACOLO PIROTECNICO (ART. 57 DEL T.U.L.P.S.)

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle attività civiche, approvato con DCC n. 40/2003 e ss.mm.i.i. è vietato utilizzare artifici pirici, sparare mortaretti o altri simili articoli esplosivi, salvo autorizzazione, che possano arrecare offesa o molestia alle persone o animali ovvero danni a cose (in particolare ai veicoli), o che comunque possano essere turbativa al regolare svolgimento dell'attività quotidiana delle persone o di eventuali manifestazioni

Per l'esecuzione di spettacoli pirotecnici è necessario in ogni caso ottenere idonea licenza ai sensi dell'art. 57 e ss. del TULPS, rilasciata dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni previste in eventuali ordinanze comunali per gli aspetti ambientali e delle direttive previste.

Unitamente alla domanda, l'organizzatore dovrà produrre:

- la **planimetria** con indicata l'esatta ubicazione dell'area oggetto dello spettacolo riportante l'area di sparo, direzione di lancio, limite distanza di sicurezza cui deve essere disposto il pubblico, edifici, costruzioni e strutture di qualsiasi natura esistenti nella zona di sicurezza con riportate le altezze, zona di sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo.
- copia del **certificato di idoneità di cui all'art. 101 Reg. TULPS** per accensione di fuochi artificiali con riferimento a tutti gli addetti all'accensione;
- copia della **polizza assicurativa** per eventuali danni a persone e cose avente ad oggetto l'esecuzione di spettacolo pirotecnico.

Qualora lo spettacolo debba svolgersi e/o interessare aree del demanio marittimo e/o fluviale, sarà necessario ottenere le dovute autorizzazioni e nulla osta dall'Autorità Demaniale e dal Genio Civile di Venezia, per il tramite del Servizio Demanio del Comune di Eraclea, cui va indirizzata, per conoscenza, la domanda di autorizzazione ex art. 57 TULPS.

13. SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DIVERTIMENTO

Ogni titolare di licenza per l'attività di spettacolo viaggiante di cui all'art. 69 TULPS ai fini dell'esercizio dovrà presentare:

✓ **istanza di autorizzazione installazione di attrazioni di Spettacolo Viaggiante** corredata da:

- planimetria in scala 1:100 dell'area con evidenziate le strutture allestite e le vie di esodo, con l'indicazione del numero e del posizionamento degli estintori a firma di tecnico abilitato
- copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata ovvero dichiarazione per esenzione imposta di bollo (con riferimento della normativa per l'esenzione);
- **copia della Licenza permanente** ai sensi dell'art. 69 TULPS riportante i codici identificativi delle attrazioni;
- copia della polizza di assicurazione R.C. verso terzi e relativa quietanza, con massimale come da regolamento spettacoli viaggianti;
- **verbale di collaudo annuale prevista dall'art. 7 del D.M. 18.05.2007**, a firma di tecnico abilitato, in corso di validità, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. L'esito della verifica deve essere riportato nel libretto dell'attività.
- relazione sulla resistenza al fuoco di tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, sedie, ecc.) a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012 (modello Ministero dell'Interno "DICH.PROD.");
- documentazione relativa alla sicurezza dei carichi sospesi, se presenti (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile);

- copia degli attestati di formazione del personale antincendio e di primo soccorso;
 - **Emissioni sonore (ove previste):** nel caso in cui emerga il superamento dei limiti di emissione e/o limiti di orario previsti dalla vigente normativa in acustica occorre presentare richiesta di specifica deroga ai sensi dell'art. 10 e 11 della L.R. 15/2001;
 - in caso di detenzione di animali, è necessaria acquisire la relativa autorizzazione sanitaria da rilasciarsi da parte del SUAP (a cui dovrà essere prodotta l'eventuale dichiarazione di idoneità alla detenzione di animali pericolosi rilasciata dal Prefetto (Circ. Min. Interno N. 557/B.10089.G(27) del 22.02.2002);
 - dimostrazione della disponibilità dell'area/locali o richiesta di occupazione suolo pubblico.
- Le aree autorizzabili per spettacoli viaggianti sono solo quelle specificatamente individuate tramite Delibera di Giunta comunale.**
- nulla osta S.I.A.E se dovuto;
 - nel caso si tratti di trenino lillipuziano certificazione relativa al collaudo del percorso;
 - specifica richiesta di modifica della viabilità, ove necessaria;

Ad installazione avvenuta, ai fini dell'esercizio dell'attività, il gestore dovrà presentare altresì la dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M. 18.05.2007, relativa a tutti gli aspetti di sicurezza, attestante il rispetto della regola dell'arte, di quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione e nel libretto dell'attività e la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico per ogni singola attrazione, redatta ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 dalla ditta installatrice, comprensiva degli allegati obbligatori.

Inoltre, qualora le attrazioni dello spettacolo viaggiante siano posizionate in uno **spazio (anche se all'aperto, ma) delimitato e/o circoscritto**, è richiesta l'**autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).**

L'autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS viene rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS).

Se è prevista un'affluenza di persone (pubblico) non superiore a 200 unità, contemporaneamente presenti, le verifiche e gli accertamenti demandati alla Commissione tecnica sono, invece, sostituite da asseverazione di tecnico abilitato, nominato dall'organizzatore, così come disposto dall'art. 141 comma 2 del R.D. 635/1940 e s.m.i.

In caso di **PARCO GIOSTRE** e spettacolo circense andranno, inoltre, presentati i seguenti documenti:

- **PIANO DI SAFETY E SECURITY** tenendo altresì conto delle eventuali altre attività che si svolgono congiuntamente a quella di spettacolo (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone), come da Circolari del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, n. 11464 del 19 giugno 2017, n. 11991 del 20 luglio 2017, n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017 e n. 11001/1/110 del 18/07/2018;

- Nel piano di sicurezza dovrà inoltre essere specificato il numero degli operatori di sicurezza che verranno impiegati, i quali dovranno essere destinati distintamente alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo, instradamento e monitoraggio dell'evento;
- lotta all'incendio.

Devono essere allegati i relativi attestati di primo soccorso e antincendio con rischio almeno medio.

13. SFILATE DI CARRI ALLEGORICI

Nell'ambito delle manifestazioni di pubblico spettacolo possono essere previste altresì sfilate di carri allegorici, per le quali risulta necessaria la previa acquisizione della relativa **autorizzazione che sarà rilasciata dall'Ufficio Attività Produttive previo parere dell'Area Vigilanza e dell'Ufficio Lavori Pubblici.**

Sul punto si richiama quanto previsto dalla Circ. prot. n. 17082/114 del 01.12.2009 del Ministero dell'Interno.

Coerentemente **non si ritiene che i carri allegorici siano classificabili fra le “attrazioni dello spettacolo viaggiante”**. L'autorizzazione di cui al paragrafo 3 (lett. C-F) sarà necessaria, esclusivamente qualora la manifestazione con sfilata preveda l'utilizzo di strutture per lo stazionamento del pubblico o le stesse siano comunque realizzate in aree delimitate e circonscritte con presenza di pubblico, si rinvia ai necessari adempimenti di cui ai punti precedenti, anche in materia di modifica della viabilità.

14. COMMISSIONE PROVINCIALE (C.P.V.L.P.S.) E COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.)

L'esame e verifica della Commissione Competente avviene soltanto qualora sia prevista una presenza superiore a 200 persone.

Nel caso di presenza prevista **superiore a 200 persone complessivamente**, il progetto contenente la documentazione tecnica redatta dal professionista incaricato viene esaminato da una Commissione Competente ed il parere viene dato per iscritto. Detto parere se favorevole consente la realizzazione degli allestimenti che saranno oggetto di successivo sopralluogo della Commissione.

Con riferimento alla commissione competente, occorre distinguere tra:

- **manifestazioni con capienza superiore a 5000 persone**, per le quali la verifica viene fatta dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CPVLPS);

- **manifestazioni con capienza dalle 201 alle 5000 persone**, per le quali la verifica viene fatta dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (**CCVLPS**), ai sensi dell'art. 141 bis del R.D. 06/05/1940 n. 635 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 141 c. 1 lett. e) del R.D. n. 635/1940, integrato dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001, i costi per le attività di verifica della documentazione e successivo sopralluogo svolte dalla Commissione tecnica sono a totale carico del richiedente e variano sulla base del numero di persone previste nella manifestazione, sulla base del Regolamento per il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Approvato con DCC n. 62/2008.

Una volta acquisito il parere favorevole alla realizzazione della manifestazione, a seguito di **esame dei documenti**, da parte della competente Commissione Tecnica, quest'ultima procederà con un sopralluogo. Ai fini dell'acquisizione del parere favore da parte della Commissione Tecnica è necessario presentare la seguente documentazione:

- Planimetria, redatta con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983 in scala 1:1000 o 1:500 rappresentante:

- l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti;
 - la recinzione e le relative aperture e percorsi per l'esodo;
 - l'ubicazione degli idranti stradali se esistenti nelle immediate vicinanze;
 - l'ubicazione delle varie attrazioni;
 - la distanza tra i vari elementi della manifestazione e tra gli stessi e gli edifici esterni;
 - l'ubicazione degli impianti accessori (generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, ecc.);
 - l'ubicazione dei servizi igienici;
- Relazione tecnica/Piano Sicurezza, a firma di un professionista iscritto all'albo (ingegnere, architetto, geometra o perito industriale), che illustri:
 - la tipologia dell'attività;
 - le misure adottate per la prevenzione incendi e la gestione della sicurezza;
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per eventuali rivestimenti;
 - l'affollamento massimo previsto;
 - la gestione degli accessi all'area o locale o attrazione;
 - il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse.
 - Descrizione generale di ogni struttura installata, indicante:
 - schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate;
 - i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;

- i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
 - le modalità di ancoraggio e/o di controvento;
 - le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.).
- Nel Piano di Sicurezza dovranno essere inclusi:
 - nominativi e compiti degli addetti antincendio e primo soccorso (con relativi attestati);
 - modalità di gestione delle emergenze;
 - percorsi di esodo e dispositivi di sicurezza.
 - Documentazione certificativa relativa ad eventuali impianti elettrici e misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione.

In sede di sopralluogo l'organizzatore della manifestazione dovrà esibire la seguente documentazione:

- relazione sulla resistenza al fuoco di tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, sedie, ecc.) a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012 (modello Ministero dell'Interno "DICH.PROD.");
- verifica, redatta a firma di tecnico abilitato e in corso di validità, attestante l'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici per tutte le strutture installate;
- dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta installatrice;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 dalla ditta installatrice, comprensiva degli allegati obbligatori, a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, per le eventuali parti di impianto poste all'interno di strutture (stand, gazebi, ecc.). In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche;
- rapporto di verifica per le parti di impianto elettrico posto all'esterno (per la redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove
- con riferimento ai cd. "carichi sospesi" (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile), la seguente documentazione:

- documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico abilitato;
- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico abilitato;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, a firma di tecnico abilitato,
- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione;
- dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione del gas, redatta dalla ditta installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori, riferita alle norme UNI per impianti con potenze termiche fino a 34,89 KW o al D.M. del 12/04/1996 nel caso di potenze superiori;
- gestione della Sicurezza per la prevenzione incendi e in particolare:
- copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X);
- copia del Piano di Emergenza.

15. MERCATINI E OPERE DI INGEGNO:

I mercatini estivi potranno svolgersi esclusivamente nelle **piazze o altri luoghi preventivamente definiti** e nelle **date stabilite annualmente dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta**, da adottarsi entro il 1 marzo di ogni anno per l'anno in corso.

La Giunta definirà inoltre i criteri di attribuzione delle date a ciascun soggetto organizzatore, incluso il numero massimo di giornate richiedibili da ciascuno di essi.

L'assegnazione delle date avverrà a seguito di apposito avviso pubblico, emanato entro il 1° aprile di ogni anno secondo gli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione.

L'assegnazione sarà effettuata anche nel caso in cui pervenga una sola domanda; qualora invece vi siano più richieste per le medesime date, l'attribuzione avverrà secondo i criteri di priorità fissati dalla Giunta Comunale e, in caso di parità, mediante sorteggio.

L'occupazione del suolo pubblico ai fini dello svolgimento dell'iniziativa è subordinata alla richiesta di occupazione suolo pubblico e al pagamento del relativo canone, il cui versamento è condizione necessaria per il rilascio del titolo.

La richiesta va inoltrata tassativamente nei modi di cui al paragrafo n. 2.

16. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18 giugno 1931)
- Regolamento Esecuzione T.U.L.P.S. (R.D. n. 635 del 6 maggio 1940)
- Circolari del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, n. 11464 del 19 giugno 2017, n. 11991 del 20 luglio 2017, n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017 e n. 11001/1/110 del 18/07/2018 in materia di safety e security durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni;
- D.M. 19 Agosto 1996 costituente Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
- Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e la Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 in materia di inquinamento acustico.
- D.M. n. 37/2008
- D.M. 07.08.2012
- D.M. 10.03.1998 All. XI e X
- Legge n. 186/1968 (norme CEI)
- D.Lgs. n. 81/08
- D.G.C. n. 29 del 25 luglio 2025